REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(art.4, comma 1 e 2, della L.R. 5 agosto 1996, n.27)

Approvato, con modifiche, dalla Giunta regionale con deliberazione del 30 ottobre 1998 n.3184

Ripubblicato per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale dal 23.11.1998 al 08.12.1998 In vigore dal 09.12.1998

INDICE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 (Finalità)	
Art.2 (Commissione consultiva)	
Art.3 (Modalità di funzionamento)	
CAPO II NUMERO, TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI E DEI NATANTI DA ADIBIRE AD OGNI SINGOLO SERVIZIO	4
Art.4 (Numero dei veicoli e dei natanti)	
ART.5 (TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI E NATANTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON	
CONDUCENTE)	5
Art.6 (Controllo dei veicoli)	
CAPO III MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	.6
ART.7 (STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE)	
ART.8 (TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP)	.6
Art.9 (Servizi ad itinerari fissi)	
Art.10 (Obblighi dei conducenti)	
ART.11 (DIRITTI DEI CONDUCENTI DI AUTOVETTURA ADIBITA A NOLEGGIO CON CONDUCENTE)	
ART.12 (DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURA ADIBITA A NOLEGGIO CON CONDUCENTE)	
Art.13 (Avaria del veicolo)	
Art.14 (Veicoli di scorta).	
CAPO IV TARIFFE PER IL SERVIZIO N.C.C.	9
Art.15 (Tariffe)	
1. LE TARIFFE DEL SERVIZIO N.C.C. SONO DETERMINATE LIBERAMENTE DALLE PARTI ENTRO I LIMITI	
MASSIMI E MINIMI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE IN BASE AI	
CRITERI DETERMINATI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI CON D.M. 20 APRILE 1993.	9
CAPO V REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER II	(.
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE1	0
ART, 16 (REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI)	
ART. 17 (IMPEDIMENTI SOGGETTIVI)	l
ART, 18 (CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI)	
ART.19 (CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO)	!
ART. 21 (ESAME DELLE DOMANDE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI) 13	į
Art, 22 (Validità delle autorizzazioni)	r
ART. 23 (INIZIO DEL SERVIZIO)	
ART. 24 (FIGURE GIURIDICHE) ART. 11, L.R. 05.08.1996 N. 27	
ART. 25 (TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI) ART.13, L.R. 05.08.1996, N. 27	

ART. 26 (TRASFERIBILITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE)	art. 13, L.R. 5
AGOSTO 1996, N.27	15
ART. 27 (COLLABORAZIONE FAMILIARE) ART. 14, COMMA 4, L.R. 05.08.1996 N.27	16
ART. 28 (FERIE) ART. 14, COMMA I, LETT. C) L.R. 05.08.1996 N.27	17
CAPO VI ILLECITI E SANZIONI	17
Art. 29 (Sanzioni)	17
Art. 30 (Diffida)	17
ART. 31 (SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE)	18
ART. 32 (SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO)	18
ART, 33 (DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE)	18
Art. 34 (Revoca della autorizzazione)	19
CAPO VII NORME FINALI	20
ART, 35 (ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI)	20
Art. 36 (Modificazione allo schema-tipo del Regolamento comunale)	20
CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI	20
ART 37 (ENTRATA IN VIGORE)	20

CAPO I Disposizioni generali

Art.1 (Finalità)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di seguito denominato n.c.c., inteso quale autoservizio pubblico non di linea esercito con autovettura e natante.
 - 2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio ed il metodo di determinazione delle tariffe;
 - c) i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art.2 (Commissione consultiva)

- 1. E'istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura e natante, di seguito denominata Commissione.
- 2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.
- 3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta da:
 - a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
 - b) un dipendente comunale;
 - c) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
 - d) n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti;

- f) n. 1 rappresentante della maggioranza e n. 1 rappresentante della minoranza consiliare.
- 4. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.
- 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

Art.3 (Modalità di funzionamento)

- 1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno per verificare l'andamento del servizio.
- 2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
- 3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
- 4. E' causa di decadenza della qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.
- 5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.
- 6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituit, con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II

Numero, tipo e dotazioni dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio

Art.4 (Numero dei veicoli e dei natanti)

1. Nel territorio comunale di Cervignano del Friuli:

- a) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 9 di cui 1 attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
- b) i natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 3;
- 2. Il numero dei veicoli e di natanti da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all'art.2.

Art.5 (Tipo e dotazioni dei veicoli e natanti da adibire al servizio di noleggio con conducente)

- 1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché un contrassegno posteriore recante la dicitura Comune di Cervignano del Friuli, lo stemma del Comune , la scritta n.c.c. e il numero assegnato all'autorizzazione. Le forme di detti contrassegni devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente .
 - 2. Il contrassegno posteriore deve avere le seguenti caratteristiche :
 - a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10;
 - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta Comune di Cervignano del Friuli, e con caratteri di colore nero per la scritta n.c.c., lo stemma del Comune e il numero assegnato dal Comune.
 - 3. I natanti devono essere muniti dei contrassegni di cui ai commi 1 e 2.

Art.6 (Controllo dei veicoli)

1. 1 Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio di n.c.c. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.

CAPO III Modalità per lo svolgimento del servizio

Art.7 (Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente)

- 1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
- 2. Il Sindaco o l'Assessore delegato individua, con proprio provvedimento, le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente atteso che nel Comune non è esercito il servizio taxi.

Art.8 (Trasporto soggetti portatori di handicap)

- 1. Il servizio di n.c.c. è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili sulle autovetture a ciò predisposte e i cani per i non vedenti sono gratuiti.
- 2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 lettera a) dell'art. 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art.9 (Servizi ad itinerari fissi)

.....Abrogato

(giusta deliberazione della Giunta Regionale n.3184 dd.30 ottobre 1998)

Art.10 (Obblighi dei conducenti)

- 1. I conducenti dei veicoli in servizio di n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
 - d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della Strada;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
 - 1) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - m)osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
 - n) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse, ovvero nelle aree di stazionamento consentite individuati ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento;

- o) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- p) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- q) riportare la vettura nella rimessa (ovvero nei luoghi adibiti allo stazionamento, come individuati ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento), non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- r) tenere a bordo del mezzo una cassetta di pronto soccorso.

Art.11 (Diritti dei conducenti di autovettura adibita a noleggio con conducente)

1. I conducenti n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.

Art.12 (Divieti per i conducenti di autovettura adibita a noleggio con conducente)

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di n.c.c. di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o mangiare durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
 - g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - h) trasportare animali di loro proprietà;
 - i) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

j) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

Art.13 (Avaria del veicolo)

- 1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art.14 (Veicoli di scorta)

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito , per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

CAPO IV Tariffe per il servizio n.c.c.

Art.15 (Tariffe)

- 1. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
- 2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura in lingua italiana e, facoltativamente, in altre lingue.

CAPO V

Requisiti e condizioni per il rilascio della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente

Art.16 (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

- 1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 17;
 - d) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
 - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dello stesso Comune;
 - g) non essere titolari di licenza taxi o di n.c.c. rilasciata da altro Comune;
- 2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come spazio, anche al cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
- 3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 (Impedimenti soggettivi)

- 1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della autorizzazione:
 - a) essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n.646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;

- d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 09.10.1990 n. 309);
- e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti);
- f) l'esser stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- g) l'esser ricorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- h) l'esser incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale;
- i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata dall'Amministrazione comunale

Art.18 (Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. viene rilasciata dal Comune di Cervignano del Friuli in seguito a pubblico concorso e fino alla copertura del numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'articolo 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.
- 2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli e natanti di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.
 - 3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.
 - 4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.

Art.19 (Contenuti del bando di concorso)

- 1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare ;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
 - e) la valutazione dei titoli.

Art. 20 (Presentazione delle domande)

- 1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale.
- 2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.
 - 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n.27;
- b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli o natanti secondo le vigenti norme del Codice della Strada o della Navigazione;
- c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione;
- h) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo.
- 4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, di essere in possesso dei requisiti ai cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) e g) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 17.
- 5. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art.3 della legge 04.01.1968 n.15, viene richiesta all'interessato ovvero acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 21 (Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle autorizzazioni)

- 1. Il competente ufficio comunale o la commissione procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili.
- 2. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio autorizzazione ai sensi del presente Regolamento

Art. 22 (Validità delle autorizzazioni)

- 1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Ai fini del comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva il atto notorio ai sensi della legge 04.01.1968 n.15 attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 16 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 17. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
- 3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al coma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
- 4. Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 23 (Inizio del servizio)

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o del trasferimento medesimo, a pena di decadenza dell'autorizzazione.
- 2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, previo parere della Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 24 (Figur: giuridiche) art. 11, L.R. 05.08.1996 n. 27

1. E'consentito conferire l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'art.11 della L.R. 27 agosto 1996 n.27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (autorizzazione) cumulativo.

- 2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:
 - a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
 - b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
 - c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla L.R. 27 agosto 1996 n.27.
- 3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.
- 4. Nella autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Art. 25 (Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi) art.13, L.R. 05.08.1996, n. 27

- 1. L'attestazione dell'inabilità o idoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
- 2. Le autorizzazioni per l'esercizio n.c.c. sono anche trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.7 della L.R. 05.08.1996, n.27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 26 (Trasferibilità della autorizzazione per causa di morte del titolare) art. 13, L.R. 5 agosto 1996, n.27

- 1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento . La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- 2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso.
- 3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 4 . Il subentrante o il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.16.

Art. 27 (Collaborazione familiare) art. 14, comma 4, L.R. 05.08.1996 n.27

- 1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14, comma 4, della L.R. 5 agosto 1996, n.27;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a), b), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 17.
- 2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nell'autorizzazione.
- 3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della autorizzazione.
- 4. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 (Ferie) art. 14, comma 1, lett. c) L.R. 05.08.1996 n.27

- 1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
 - 2. Deve essere comunque garantito il servizio con almeno 2 mezzi.

CAPO VI Illeciti e sanzioni

Art. 29 (Sanzioni)

- 1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della L.R. 05.08.1996 n.27.
- 2. Ai sensi dell'art. 107 del R.D.3 marzo 1934 n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nella misura minima degli importi previsti nelle mani dell'agente accertatore, o entro 60 giorni, nel caso di immediata contestazione dalla violazione a carico del contravventore. In caso di rifiuto all'oblazione si applicherà la procedura prevista dalla L.R. 17.01.1984 n.1.

Art. 30 (Diffida)

- 1. E' soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
 - a) non detenere nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non esercitare con regolarità il servizio;
 - c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
 - d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
 - e) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

f) mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Art. 31 (Sospensione della autorizzazione)

- 1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:
 - a) utilizzo, per il servizio, dei veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) violazione dell'articolo 12, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - c) violazione dell'articolo 12, lettera c);
 - d) tenere comportamenti minacciosi , calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - e) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - f) violazione dell'art. 27, comma 3.
- 2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 30 nell'arco di due anni.
- 3 . A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art. 32 (Sospensione cautelare dal servizio)

1. E' facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 33 (Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 23;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 23 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti all'articolo 26;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- f) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla L.R. 05.08.1996 n. 27 e dal presente Regolamento;
- g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 31;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo, 17 lettera i);
- i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

Art. 34 (Revoca della autorizzazione)

- 1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 17;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 31;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

CAPO VII Norme Finali

Art. 35 (Abrogazione di precedenti disposizioni)

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati in particolare:
 - a) il Regolamento n.c.c. nel Comune di Cervignano del Friuli per il servizio svolto con autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 19 novembre 1948, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 9 dicembre 1948.

Art. 36 (Modificazione allo schema-tipo del Regolamento comunale)

1. Eventuali modifiche allo schema tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO VIII Altre disposizioni

Art.37 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.